

*Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui la segnalazione derivi dall'inosservanza delle norme relative all'ingresso e al soggiorno.*

**1. 36.** Sinisi, Mascia, Boato.

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato, in Italia, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.*

**1. 33.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) che risultino condannati con sentenza passata in giudicato pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.*

**1. 32.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) che risultino condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.*

**\*1. 34.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Bressa.

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) che risultino condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.*

**\*1. 37.** Mascia, Boato, Sinisi.

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) che risultino condannati, anche non in via definitiva, con sentenza pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.*

**1. 35.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: che risultino denunciati con le seguenti: per i quali sia stato disposto il rinvio a giudizio.*

**1. 39.** Mascia, Sinisi, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** — 1. All'articolo 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Se il lavoratore extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione di cui al presente articolo è titolare di più rapporti di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero di assistenza a familiari affetti da patologie o *handicap*, il contributo forfettario di cui al comma 3, lettera a), è dovuto da ciascun datore di lavoro in misura proporzionale al lavoro svolto presso di esso.

**1. 01.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

**ART. 2.**

*(Disposizioni transitorie e finali).*

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: , 2 e 3 con le seguenti: e 2.*

**2. 1.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

*Al comma 3, sostituire la parola: fotodattiloscopici con la seguente: dattiloscopici.*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola: fotodattiloscopici con la seguente: dattiloscopici.*

**2. 2.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

*Al comma 3, dopo la parola: fotodattiloscopici aggiungere le seguenti: al momento della consegna della carta di identità elettronica, la quale, di norma, viene rilasciata.*

**2. 3.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è soppresso.

\* **2. 4.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è soppresso.

\* **2. 5.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ovvero ai lavoratori stagionali stranieri che richiedono il permesso di soggiorno di durata non superiore a tre mesi.*

**2. 6.** Zeller, Brugger, Collè, Detomas, Widmann, Boato, Bressa.

*Sopprimere il comma 6.*

**2. 7.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi Bielli, Leoni.

*Sopprimere il comma 7.*

**2. 8.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi, Bielli, Leoni.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **2. 9.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **2. 10.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

*Al comma 9, sostituire le parole da: abbiano sostenuto fino alla fine del comma con le seguenti: abbiano stipulato regolare contratto di locazione e sostengano le spese per l'affitto di un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente la quota della somma relativa, comunque fino ad un massimo di un quarto dell'importo mensile complessivo.*

**2. 11.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

*Al comma 9-quinquies, lettera a), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**2. 13.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

*Al comma 9-quinquies, lettera a), sopprimere il terzo periodo.*

**2. 12.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

*Sopprimere il comma 9-sexies.*

**2. 14.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

*ART. 2-bis. — 1. Fino alla data di scadenza del termine di presentazione*

delle domande di regolarizzazione sono sospese le espulsioni disposte dall'autorità amministrativa, salvo i casi in cui il provvedimento riguardi cittadini extracomunitari entrati nel territorio nazionale dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero nei confronti dei quali sia stata dichiarata la pericolosità sociale.

**2. 01.** Sinisi, Mascia, Boato.

**(A.C. 3197 – Sezione 5)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera, visto che gli articoli 5, commi 2-*bis* e 4-*bis*, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, introducono la raccolta e il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici degli stranieri;

l'articolo 2 comma 6 dell'A.C. 3197 per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici limita l'applicazione della « disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista all'articolo 4, comma 2, lettera *a*) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni »;

il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che i cittadini italiani all'atto di consegna della carta di identità elettronica siano sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*bis* e 4-*bis* del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato, rispettivamente, dagli articoli 5 comma 1, lettere *b*) e *g*) della legge 30 luglio 2002, n. 189,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sui criteri che intende seguire per realizzare le norme di attuazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 dell'A.C. 3197 con particolare riferimento alle modalità di raccolta dei rilievi fotodattiloscopici, della loro conservazione, dell'accesso agli stessi e della logica su cui si basa il loro trattamento.

9/3197/1. « Mascia, Bielli, Boato, Bressa ».

La Camera,

al fine di dar seguito alla regolarizzazione prevista dal provvedimento n. 3197 e considerati diverse situazioni che si sono riscontrate

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate a considerare ai fini della identificazione dei richiedenti asilo non in possesso di passaporto valido, documenti prodotti anche da organizzazioni internazionali, attestanti l'identità del soggetto.

9/3197/2. « Bressa, Mascia, Boato, Bielli ».

La Camera

esaminato il disegno di legge n. 3197 « Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;

valutato l'articolo 2, comma 5, con particolare riferimento alla deroga del comma 3, lettera *e*) dell'articolo 5 del T.U.

impegna il Governo

ad individuare modalità operative, in sede di attuazione, relative al prelievo dei dati fotodattiloscopici per i lavoratori stagionali, tali da – nella fase di avvio di detti rilievi – non pregiudicare la suddetta attività lavorativa.

9/3197/3. « Zeller, Brugger, Widmann, Boato, Bressa, Detomas, Collè, Olivieri ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2002, nel prevedere la legalizzazione di lavoro irregolare, limita tale possibilità agli esercenti attività di impresa per i loro dipendenti, escludendo quindi i lavoratori extracomunitari autonomi, parasubordinati e stagionali indipendentemente da qualsiasi condizione soggettiva o oggettiva che possa ostare al loro inserimento sociale;

tale indiscriminata e generalizzata esclusione appare totalmente arbitraria, configurando non solo una irragionevole disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori, ma anche una discriminazione nella tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, così come prescritto dall'articolo 35, primo comma, della Costituzione;

il permanere in condizioni di irregolarità di tali lavoratori provoca altresì gravi e ingiustificate distorsioni nei meccanismi di mercato, limitando così di fatto la libera iniziativa economica richiamata dall'articolo 41, primo comma, della Costituzione

impegna il Governo

a predisporre con urgenza un provvedimento volto a consentire l'emersione del lavoro irregolare anche nei settori attualmente esclusi.

9/3197/4. « Leoni ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2002 in materia di legalizzazione di lavoro irregolare svolto da extracomunitari dipendenti da imprese prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori occupati « nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore » del medesimo decreto, riprendendo la identica dizione di cui all'articolo 33, comma 1,

della legge 30 luglio 2002, n. 189, riguardante l'emersione di lavoro irregolare svolto dagli stranieri addetti ai servizi domestici;

qualsiasi canone ermeneutico letterale, logico o sistematico si voglia adottare la disposizione deve intendersi nel senso che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro opera nel corso del periodo indicato anche se non per tutto il periodo;

tuttavia, da autorevoli fonti ministeriali sono venute negli ultimi tempi interpretazioni confuse e contraddittorie, tali da indurre incertezza nei destinatari del provvedimento e possibili difformità di applicazione presso gli uffici territoriali di Governo

impegna il Governo

a chiarire con apposita circolare l'esatto ambito temporale della norma, precisando che possono essere regolarizzati i lavoratori occupati anche per un periodo inferiore ai tre mesi purché antecedente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti richiamati in premessa.

9/3197/5. « Bielli ».

La Camera,

premesso che:

il disposto degli articoli 1, comma 8, lettera a) e 9-*quinqies* del decreto-legge n. 195 del 2002, nell'escludere la possibilità di revoca dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei lavoratori extracomunitari sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, salvo che il procedimento stesso si sia concluso con un giudizio di proscioglimento, sembra rovesciare totalmente il principio di presunzione di innocenza sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;

tale rovesciamento è ribadito in forma ancora più grave dagli articoli 1, comma 8, lettera c) e 9-*sexies*, laddove si esclude la possibilità di regolarizzare rap-

porti di lavoro riguardanti i lavoratori extracomunitari in presenza di una semplice denuncia da qualsiasi fonte provenga, sempre salvo che il relativo procedimento penale si sia concluso con un provvedimento di proscioglimento;

in tal modo infatti, non solo si espongono i lavoratori extracomunitari ad ogni possibile ricatto fondato sulla minaccia di denunce pretestuose e strumentali, ma si potrebbe persino giungere alla davvero aberrante conclusione di escludere rispettivamente dalla possibilità di revoca dell'espulsione e dalla regolarizzazione addirittura lavoratori assolti in primo grado quando la relativa sentenza non sia ancora divenute irrevocabile;

infine, appare davvero bizzarro, sempre alla citata lettera *c*) del comma 8, il richiamo alle sole ipotesi di archiviazione di cui all'articolo 411 del codice di procedura penale, senza nessun riferimento all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato prevista dagli articoli 408 e seguenti dello stesso codice

impegna il Governo

a chiarire con apposite circolari interpretative che la dizione « non si sia concluso » di cui alle disposizioni richiamate in premessa deve intendersi riferita al procedimento penale di primo grado e che l'espulsione è revocabile ed il lavoratore immigrato regolarizzabile in tutti i casi di archiviazione del procedimento a suo carico.

9/3197/6. « Carboni, Bielli ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 8, lettera *a*), ultimo periodo, del decreto legge n. 195 del 2002 pone l'ennesima restrizione alla possibilità di prevedere quote ragionevoli di stranieri da ammettere nel territorio nazionale, facendo seguito alla disciplina recata dalle recenti modifiche al testo

unico sull'immigrazione, che hanno prodotto in materia una serie di illogicità e incongruenze sotto diversi profili;

in particolare, la suddetta disciplina risulta penalizzante per gli istituti italiani che vogliano avvalersi delle competenze e dell'esperienza di cittadini extracomunitari, come ha dimostrato la vicenda che ha visto coinvolto il professore americano Dionisio Bernal, cui è stata preclusa la possibilità di collaborare con il politecnico di Torino:

impegna il Governo

ad individuare ipotesi di esclusione dalle quote annue di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio nazionale sulla base di attività lavorative particolarmente qualificate.

9/3197/7. « Montecchi, Bielli, Leoni ».

La Camera,

premesso che le procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevedono una serie di adempimenti complessi da attivarsi nel più breve tempo possibile, essendo la scadenza fissata al prossimo 11 novembre;

considerato che sia opportuno un ampio decentramento della rete degli sportelli polifunzionali sia per agevolare i cittadini e i lavoratori interessati sia per snellire i tempi di conclusione delle pratiche;

impegna il Governo

a predisporre un ampio decentramento della rete degli sportelli polifunzionali, in premessa citati, con l'assegnazione di adeguato personale.

9/3197/8. (Nuova formulazione) « D'Agrò ».

La Camera,

premessò che:

in Italia vi sono migliaia di extracomunitari che esercitano un lavoro autonomo in piccole e medie imprese, in gran parte, di carattere artigianale;

i predetti non adempiono in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale;

nel decreto-legge del 9 settembre 2002 n. 195 al fine di evitare regolarizzazioni di lavoro autonomo che andrebbero a favorire anche organizzazioni malavitose che, servendosi di lavoratori extracomuni-

tari stanno sviluppando in Italia un mercato della contraffazione e del commercio illegale, non vengono regolarizzate posizioni di lavoratori autonomi extracomunitari presenti in piccole e medie imprese

impegna il Governo

a ricercare adeguate soluzioni per quei lavoratori extracomunitari che, al momento della conversione in legge del decreto legge n. 195 del 2002 esercitano un lavoro autonomo in imprese regolarmente iscritte nel rispetto della normativa vigente.

9/3197/9. « Mazzocchi ».

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Priorità tra le opere necessarie per realizzare il « passante » di Mestre)**

STRADIOTTO, COLASIO, FRIGATO e FISTAROL. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la situazione della viabilità del nord-est è sempre più drammatica;

in particolare, l'imbutto determinato dalla tangenziale di Mestre sta creando forti disagi sia in termini di inquinamento ambientale, sia per quanto riguarda i danni creati all'economia veneta e nazionale;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi, ha affermato in campagna elettorale che la soluzione del passante di Mestre era una priorità per il Governo;

ad un anno e mezzo dalle elezioni si può constatare che:

*a)* non è ancora chiaro quale sia la soluzione progettuale decisa: infatti sia le dichiarazioni del Ministro interrogato che i documenti approvati dalla regione Veneto individuano nella realizzazione sia del *tunnel* sotto la tangenziale, sia del passante largo Dolo-Quarto D'Altino la soluzione del problema;

*b)* è intenzione del Governo e della regione Veneto di dare le concessioni per la realizzazione delle opere alle società autostradali;

*c)* è in atto da parte della Commissione europea, tramite il commissario

Bolkestein, una procedura di verifica con lo scopo di constatare se l'affidamento diretto senza gara delle concessioni possa configurarsi come una violazione delle direttive europee a danno del libero mercato;

*d)* a tutt'oggi gli unici progetti esistenti sono un tracciato di massima per quanto riguarda il passante largo e un progetto preliminare per il *tunnel*;

*e)* l'ultima convocazione degli enti interessati risale al novembre 2000 per una conferenza dei servizi promossa dall'allora Ministro dei lavori pubblici Nesi —:

se sia intenzione del Ministro interrogato convocare una conferenza dei servizi fra gli enti interessati per capire quale tra le due opere previste sia quella ritenuta prioritaria e, conseguentemente, quali tempi siano previsti per l'inizio dei lavori e la conclusione di entrambe le opere. (3-01445)

(8 ottobre 2002)

**(Sezione 2 – Revisione del regime d'acquisto di prodotti dietetici per pazienti affetti da celiachia)**

GIUSEPPE DRAGO e GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

le indagini epidemiologiche confermano la presenza nella popolazione italiana di un paziente affetto da celiachia ogni cento-centocinquanta abitanti, mentre i diagnosticati, stimati in circa qua-

rantamila, rappresentano poco più del cinquanta per cento dei sintomatici e circa il dieci per cento del totale;

il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982, concernente l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, consentiva la prescrizione in regime gratuito di prodotti dietetici senza glutine a favore dei pazienti affetti da celiachia;

il decreto del Ministro Veronesi dell'8 giugno 2001, varato il giorno prima della scadenza del suo mandato, ha ridotto drasticamente i limiti massimi di spesa prescrivibili dal servizio sanitario nazionale, penalizzando, fra l'altro, nell'età adulta, le donne rispetto agli uomini;

su tale decreto è pendente un ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania, presentato da varie *onlus* e dall'associazione italiana celiachia —

se non ritenga opportuno, ed in tempi rapidi, rivedere i limiti prescritti dal citato decreto del Ministro Veronesi, riducendo gli ostacoli che attualmente impediscono il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.

(3-01446)

(8 ottobre 2002)

**(Sezione 3 – Orientamenti del Governo sul settore termale)**

PAPPATERRA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

le aziende termali in Italia rappresentano una realtà importante sia dal punto di vista sanitario che turistico, tanto che, non a caso, alla conferenza nazionale sul turismo svoltasi a Lamezia Terme le associazioni del settore hanno paventato il rischio della perdita di migliaia di posti di lavoro sia negli stabilimenti termali che in quelli del comparto turistico-alberghiero;

per questa ragione, diversamente da quanto asserito nella trasmissione « *Porta a Porta* » dal Ministro interrogato, occorre non limitare l'erogazione delle cure termali in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale esclusivamente a singole categorie, rispettando lo spirito della legge 323 del 2000 di riordino del settore termale, anche perché tali limitazioni risulterebbero assolutamente ininfluenti in termini di contenimento della spesa sanitaria, comportando una riduzione assolutamente irrisoria della spesa complessiva che lo Stato sostiene per il servizio sanitario nazionale, e minerebbero alle fondamenta il diritto alla salute dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli: bambini e, soprattutto, anziani che usufruiscono di tali cure non invasive e assolutamente naturali;

occorre inoltre tener presente gli interessi delle comunità e dei territori a vocazione termale, nonché le posizioni delle associazioni nazionali di categoria —

quali siano gli orientamenti del Governo in proposito e se non si ritenga necessario verificare gli effetti negativi sul settore termale di eventuali misure di segno limitativo. (3-01447)

(8 ottobre 2002)

**(Sezione 4 – Iniziative del Governo relative all'attività e agli organi della Croce Rossa)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 187 del 2002, in materia di proroga degli organi della

Croce rossa italiana, è ormai prossimo alla scadenza e il disegno di legge di conversione ad esso relativo (Atto Camera n. 3126) è stato espunto dal calendario dei lavori della Camera dei deputati;

ai sensi della legge n. 419 del 1999, la mancata conversione del decreto di proroga comporterebbe la decadenza degli organi della Croce rossa italiana ed il loro commissariamento;

ai sensi dell'articolo 77, comma 3, della Costituzione, la mancata conversione in legge comporta la decadenza *ex tunc* dei decreti-legge e le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

la mancata conversione nella fattispecie potrebbe essere motivata dall'esigenza di assicurare lo svolgimento di elezioni di rinnovo degli organi libere e prive di condizionamenti interni;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, redatto in data 2 dicembre 1997, conteneva pesanti critiche sulla gestione dell'ente a quel tempo retto dal commissario straordinario, onorevole Maria Pia Garavaglia, e criticava fortemente anche le procedure che avrebbero portato il commissario Garavaglia a diventare presidente;

severi giudizi sulla gestione dell'ente sono stati espressi dalla Corte dei conti ancora nel 2001, come emerge dall'interpellanza n. 2-00040 e dalla relativa risposta del Sottosegretario Cursi —:

qualora il decreto-legge non fosse convertito come sembra, quali iniziative il Governo intenda adottare per regolare gli atti adottati dagli organi della Croce rossa italiana, a partire dall'inizio della proroga disposta con decreto-legge n. 187 del 2002, e per gestire la decadenza ed il commissariamento degli organi dell'organizzazione. (3-01448)

(8 ottobre 2002)

**(Sezione 5 — Potenziamento delle dotazioni delle forze dell'ordine impegnate a fronteggiare lo sbarco di clandestini)**

VENTURA GIACOMO ANGELO ROSARIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da qualche mese a questa parte, gli sbarchi di clandestini extracomunitari si susseguono con maggior frequenza sulla costa meridionale della Sicilia;

nelle scorse settimane nel tratto di costa tra Gela e Scoglitti (in provincia di Caltanissetta) è avvenuto l'ennesimo, massiccio e tragico sbarco, nel quale sono morte dodici persone, perché scaraventate in mare da cinici e criminali « scafisti »;

la carenza di mezzi e uomini atti al controllo di questo tratto di costa sembrerebbe aver attirato le attenzioni anche di terroristi, come si deduce dallo sbarco dei trentasette pakistani, avvenuto a Gela il 10 agosto 2002, attualmente oggetto di un procedimento penale avviato dalle procure di Gela e di Caltanissetta;

l'impegno, lo zelo e la professionalità delle forze di polizia e delle autorità marittime, comunque, hanno consentito, seppur con mezzi insufficienti, di intercettare gli sbarchi citati;

il fenomeno dello sbarco di clandestini in Sicilia è destinato a incrementarsi notevolmente dopo l'utilizzo del sistema satellitare di vigilanza realizzato per il controllo delle coste pugliesi, dove, non a caso, in contemporanea vi è stata una diminuzione, se non estinzione degli stessi sbarchi;

oggi i carabinieri di Gela non dispongono di un'imbarcazione di intervento e vigilanza a mare, poiché inspiegabilmente non è stata loro assegnata una nuova unità navale, in sostituzione di quella che qualche anno fa fu dolosamente distrutta ad opera di ignoti malfattori;

parimenti, la guardia di finanza non dispone di alcuna imbarcazione, quando è noto che la costa di Gela è sospettata di essere meta di vari traffici criminali;

pertanto, ad oggi, l'unico natante operante in questo tratto di costa è quello della guardia costiera, assolutamente insufficiente, e che, comunque, è risultato oltremodo determinante per intercettare l'imbarcazione che aveva a bordo i clandestini di origine pakistana;

inoltre, la polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri hanno scarsi uomini e mezzi per il controllo del territorio della Sicilia meridionale e, in particolare, della città di Gela, in cui le condizioni della sicurezza pubblica sono obiettivamente insufficienti —:

quali iniziative intenda assumere per rimediare a questa grave situazione, non ulteriormente sopportabile dalla laboriosa e civile popolazione locale, nonostante l'encomiabile impegno dei tutori dell'ordine, se non ritenga necessario e urgente potenziare adeguatamente i mezzi navali a disposizione delle forze dell'ordine per presidiare le coste della Sicilia meridionale, dando loro in dotazione anche un sistema satellitare di vigilanza, e come intenda potenziare la dotazione di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, al fine di conseguire un'adeguata tutela della sicurezza dei cittadini in tutta la Sicilia meridionale e, in particolare, nella città di Gela. (3-01452)

(8 ottobre 2002)

**(Sezione 6 — Incongruenze delle recenti norme in materia di immigrazione in relazione all'esigenza di collaborazione con istituti universitari stranieri)**

SPINI, INNOCENTI, RUZZANTE, MONTECCHI, AGOSTINI, BOGI, NICOLA ROSSI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, NIGRA, BENVENUTO, BUGLIO, CHIANALE, DAMERI, LUCÀ, PANATTONI, RAVA, TURCO, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, LEONI, MARONE, POLLASTRINI, SA-

BATTINI e SODA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la recente normativa in materia di disciplina dell'ingresso di cittadini extracomunitari in territorio italiano, meglio nota come legge « Bossi-Fini » (legge n. 189 del 2002), non è riuscita a bloccare l'afflusso e gli sbarchi di clandestini, come le notizie di queste settimane confermano, e produce una serie di illogicità e incongruenze sotto diversi profili. In particolare, per quanto concerne l'esigenza di creare momenti di collaborazione tra istituti di ricerca universitari, la suddetta disciplina risulta penalizzante per gli istituti italiani che vogliono avvalersi delle competenze e dell'esperienza di cittadini di Paesi extracomunitari;

il Politecnico di Torino, nell'ambito di un progetto di ricerca della durata di dodici mesi, riguardante la « diagnostica delle strutture » e finanziato con fondi del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aveva programmato la collaborazione di Dionisio Bernal, un docente alla *Northcastern university* di Boston, ma, in virtù delle limitazioni alle quote di ingressi di cittadini stranieri in territorio italiano imposte dalla suddetta legge, tale collaborazione risulta preclusa, così come ha specificato il consolato di Boston, che per tale ragione ha negato il relativo visto —:

quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di superare tali incongruenze che pregiudicano la possibilità per il nostro sistema universitario di mantenere stabili e proficui rapporti di collaborazione con il mondo accademico degli altri Paesi. (3-01449)

(8 ottobre 2002)

**(Sezione 7 — Iniziative per la salvaguardia della continuità della produzione e dell'occupazione della Fiat)**

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la situazione del gruppo Fiat sta precipitando;

è a rischio la produzione in uno dei settori tradizionalmente di punta e di prestigio dell'industria italiana nel mondo;

è sempre più consistente la minaccia di chiusura di interi stabilimenti ed è, quindi, a rischio l'occupazione per migliaia di lavoratori;

si profila una svendita dei pezzi più pregiati e ambiti alla grande industria automobilistica americana *General motors*;

tutto questo mina profondamente la struttura economica, produttiva e occupazionale del Paese, già gravemente scosso da processi di deindustrializzazione e dall'aggravarsi della crisi economica internazionale e interna;

la chiusura della Fiat e la vendita di parte di essa alla *General motors* ridurrebbe drasticamente il ruolo del nostro Paese nell'economia e nella produzione mondiale —

se non ritenga necessario ed urgente — visto il fallimento di ogni altra strada fin qui perseguita — di nazionalizzare, attraverso strutture e strumenti opportuni, la Fiat, salvando così la continuità della produzione e dell'occupazione nell'industria automobilistica italiana e contemporaneamente, rilanciare la ricerca e la progettazione per la costruzione di nuovi automezzi a diverso impatto ambientale e sociale, attuando nel contempo — tenendo conto dell'esperienza positiva in altri gruppi automobilistici *leaders* della produzione mondiale — una riduzione degli orari di lavoro al fine di difendere e, possibilmente, rilanciare l'occupazione.

(3-01450)

(8 ottobre 2002)

**(Sezione 8 — Risorse finanziarie statali destinate ai sindacati)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRI-

GUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 26 settembre 2002 il dipartimento organizzazione della Cgil, con la circolare prot. n. 3775/2002, ha dato indicazioni alle strutture periferiche, affinché vengano messi a disposizione dell'Udu (Unione degli universitari) fondi per lo svolgimento della manifestazione antigovernativa indetta dalla stessa Udu per il 12 ottobre 2002;

risulta particolarmente anomalo che un grande sindacato, che dovrebbe occuparsi della tutela dei diritti dei lavoratori (di tutti i lavoratori, a prescindere dalle loro sensibilità ideali), finanzia iniziative di chiara impronta politica, utilizzando risorse provenienti dagli iscritti e dallo Stato;

non va dimenticato, infatti, che lo Stato finanzia i sindacati direttamente, tramite le erogazioni ai patronati, e indirettamente, accollandosi gli onerosi *benefit* (sotto forma di permessi retribuiti e aspettative, soprattutto in favore dei dipendenti pubblici) riconosciuti ai lavoratori che svolgono attività sindacale;

questa vicenda fa sorgere non pochi sospetti circa la propensione della Cgil a svolgere un ruolo non più sindacale, bensì tipicamente politico;

lo Stato finanzia l'attività sindacale purché sia e rimanga tale: non può finanziare organizzazioni che espletano un ruolo marcatamente politico, se non nel rispetto delle normative sui rimborsi elettorali ai partiti politici —:

quale sia l'ammontare complessivo delle contribuzioni statali erogate direttamente o indirettamente al sindacato in questione e a strutture ad esso collegate e quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che le risorse dello Stato destinate ai sindacati siano utilizzate per fini estranei a quelli propri dell'attività sindacale. (3-01451)

(8 ottobre 2002)

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Iniziative per la diffusione della firma digitale e procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativa al recepimento della normativa comunitaria in materia)*

**A) Interpellanza e interrogazione**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per sapere – premesso che:

la firma digitale è uno degli strumenti più efficaci per l'innovazione e la semplificazione della pubblica amministrazione e per la modernizzazione del Paese;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1977, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'Italia ha fatto da battistrada, in Europa, nella regolamentazione della firma digitale;

si è da tempo costituito presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione l'albo dei certificatori pubblici della firma digitale, che recentemente è passato sotto la competenza del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

i soggetti ammessi all'albo hanno investito ingenti capitali (oltre 155 milioni di euro) per allinearsi agli *standard* di firma digitale indicati dal Governo italiano;

il recepimento delle nuove regole comunitarie (direttiva 1999/93 CE), che prevedono un'ulteriore tipologia di firma elettronica, ha avuto luogo con il decreto legislativo n. 10 del 2002, che tuttavia è privo del regolamento di attuazione e delle norme tecniche;

conseguentemente si è venuta a determinare una situazione di stallo, che blocca la diffusione della firma elettronica e la stessa attività dei certificatori, tanto che la stessa Commissione europea avrebbe espresso molte perplessità sui ritardi italiani –:

quali misure intenda adottare per superare questa fase di incertezza che danneggia i certificatori e rallenta la semplificazione della pubblica amministrazione;

quando verrà emanato il regolamento attuativo del decreto legislativo n. 10 del 2002, con le relative norme tecniche, per armonizzare le due tipologie di firma digitale;

quali iniziative siano in corso per favorire la massima diffusione della firma digitale nei servizi pubblici, nell'interesse delle imprese e dei cittadini.

(2-00343) « Magnolfi, Folena, Panattoni ».

(29 maggio 2002)

LUSETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* — Per sapere – premesso che:

con decreto legislativo 10 gennaio 2002, n. 10, è stata recepita in Italia la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

tale decreto ha innovato profondamente lo scenario delineato dalla precedente normativa in materia di firma digitale e ha introdotto, inoltre, la carta nazionale dei servizi, quale strumento per accedere ai servizi della pubblica amministrazione;

non sono state ancora emanate le regole tecniche che danno attuazione al citato decreto e che, di conseguenza, completano il recepimento della direttiva europea;

la Commissione europea avrebbe aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, in relazione al recepimento della direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche —:

in caso affermativo, quali siano le contestazioni effettuate da parte della Commissione europea;

se, in particolare, tra le contestazioni effettuate, sia stato rilevato l'eccesso di delega in relazione al decreto legislativo n. 10 del 2002, essendo stata trattata materia, quale la carta nazionale dei servizi, non contenuta né nella direttiva europea, né nella legge 29 dicembre 2000, n. 422, « Legge comunitaria 2000 », che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva;

se, oltre a quest'ultima, vi siano ulteriori contestazioni effettuate dalla Commissione europea;

se risponda a verità che, a causa della apertura della procedura di infrazione, il Ministro interrogato abbia ritenuto di dover rimuovere dal proprio incarico il capo dell'ufficio legislativo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. (3-01022)

(31 maggio 2002)

**(Sezione 2 – Accordo di conversione del debito tra Italia e Perù)**

**B) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

da alcuni anni l'Italia si è dotata di strumenti legislativi in materia di cancel-

lazione e conversione del debito con i Paesi in via di sviluppo: la legge 27 dicembre 1997, n. 449, (e conseguente regolamento attuativo adottato col decreto del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 9 novembre 1999) ha introdotto la possibilità di procedere alla conversione del debito. Successivamente, la legge n. 209 del 2000 (e conseguente regolamento attuativo adottato col decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, del 4 aprile 2001, n. 185) ha introdotto la possibilità di procedere alla cancellazione del debito;

queste norme sanciscono la finalizzazione della conversione/cancellazione ai fini di « sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile » e alla « lotta alla povertà », trasformando l'onere debitorio in un sostegno diretto e verificabile alle politiche di riduzione della povertà che la comunità internazionale sta perseguendo;

l'accordo di conversione Italia-Perù siglato nel settembre del 2001 rappresenta una delle prime realizzazioni di tale normativa in coerenza con i principi indicati dal legislatore —:

quale sia la tipologia dei soggetti che potranno concorrere ai finanziamenti;

come si pensa di impostare, in applicazione dell'accordo, il rapporto con il Governo peruviano;

come si è determinato e quale sia il percorso che ha portato all'individuazione delle rappresentanze della società civile peruviana;

come il Governo italiano voglia impostare il rapporto con le organizzazioni non governative italiane operanti in Perù;

se ritenga che il regolamento attuativo recepisca lo spirito e la lettera dell'accordo;

quali strumenti di monitoraggio del processo di attuazione dell'accordo siano stati previsti.

(2-00428) « Sereni, Pistelli, Spini, Fioroni, Calzolaio, Giovanni Bianchi ».

(18 luglio 2002)

**(Sezione 3 – Restituzione all'Etiopia della stele di Axum)**

**C) Interpellanza e interrogazioni**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

con la Convenzione dell'Aja del 1954 emergeva, seppur con molte ambiguità e deroghe, la dimensione internazionale della protezione del patrimonio culturale, a cominciare dal limitare la possibilità che dai conflitti bellici potesse derivare il danneggiamento del patrimonio culturale di popoli;

nel 1972 a Parigi l'Unesco approvava la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale e le stesse Nazioni Unite, con la risoluzione del 1° novembre 1989, hanno escluso che un bottino di guerra abbia comunque una sua legittimità quando si estenda a cose diverse dal materiale bellico;

numerosi sono tuttavia i contenziosi di diritto internazionale ancora pendenti in materia di restituzione di beni culturali confiscati come bottino di guerra;

la stele di Axum, alta 24 metri e pesante 160 tonnellate, dopo essere stata prelevata in Etiopia nel 1937 dalle truppe italiane per celebrare il quindicesimo anniversario della marcia su Roma ed il primo anniversario dell'Impero, fu collocata a Roma, Porta Capena, di fronte a quello che era il ministero per l'Africa italiana e che ora è la sede della Fao;

la stele di Axum è al centro di una annosa *querelle* tra lo Stato italiano e quello etiopico sin dal 1947 e lo stesso Stato etiopico, nel gennaio 2002, ha sollecitato all'Unesco la sua restituzione;

lo Stato italiano, a seguito della dichiarazione congiunta italo-etiopica del 4 marzo 1997, ha avviato la procedura relativa alla « disarticolazione e trasporto in Etiopia della stele archeologica di Axum »;

nelle more della definizione della procedura di restituzione allo Stato etiopico, la stele di Axum ha subito ingenti danni e la responsabilità di essi è oggettivamente da ricondurre alla mancata tempestiva sua restituzione;

lo Stato etiopico sta predisponendo specifici progetti per la realizzazione nel territorio di Axum di un parco archeologico che consenta la valorizzazione dell'antica capitale del regno di Etiopia, culla della civiltà fiorita intorno alla parte meridionale del Mar Rosso tra il I ed il V secolo d.C.;

la Repubblica italiana, in virtù degli articoli 10 e 11 della Costituzione, è tenuta al rispetto degli impegni internazionali assunti nella condivisione della dimensione internazionale del patrimonio culturale europeo e mondiale;

la Repubblica italiana, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, è tenuta alla tutela del patrimonio culturale presente nel proprio territorio;

nell'ambito delle politiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali, appare principio consolidato quello per cui un bene culturale, per svolgere pienamente la propria funzione di testimonianza materiale avente valore di civiltà, debba essere « contestualizzato » –:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim* intenda:

a) perseguire nelle competenti sedi internazionali ed in sede di Unione europea, anche alla luce della riscrittura della Costituzione europea e anche al fine di

sostenere politiche comuni di valorizzazione dei beni culturali, il principio della loro contestualizzazione, favorendo, nel rispetto degli accordi internazionali, una politica volta alla restituzione dei beni culturali confiscati a seguito di conflitti bellici;

*b)* dare immediatamente corso, ed eventualmente con quali tempi e modalità, al pieno ed integrale rispetto degli accordi internazionali assunti per quanto attiene alla restituzione della stele di Axum allo Stato etiopico;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per i beni e le attività culturali intendano immediatamente attivare, anche in sinergia con gli enti locali, le risorse necessarie a far fronte alle spese di restauro e trasporto della stele in Etiopia;

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda avviare, concorrendo allo sviluppo del processo di integrazione europea e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e cooperazione internazionale fra i popoli, le procedure necessarie ad individuare specifici programmi di cooperazione internazionale, al fine di sostenere attivamente i progetti delle competenti autorità etiopiche in merito alla valorizzazione delle aree archeologiche di Axum.

(2-00432) « Titti De Simone, Deiana ».

(22 luglio 2002)

PERROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 37 del trattato di pace del 1947, l'Italia s'impegnò nei confronti del popolo etiope alla restituzione di tutte le opere d'arte, archivi, oggetti di valore religioso e storico sottratti all'Etiopia dal nostro Paese durante l'invasione del regime fascista;

la stele di Axum, portata in Italia da Mussolini per suggellare i 15 anni della

marcia su Roma, dal 1937 è collocata a Roma tra il Circo Massimo e la sede della Fao;

nel 1956 l'Italia raggiunse un accordo con il Governo etiope per la restituzione dell'obelisco e la sua ricollocazione nel parco di Axum, suo luogo d'origine, che attende ancora esecuzione, a causa di diverse difficoltà tecniche legate al trasporto;

nel 1995, con la visita dell'allora Sottosegretario per gli affari esteri, onorevole Scammacca, ad Addis Abeba, fu avviato un tentativo di risoluzione dei problemi tecnici legati alla restituzione della stele, a cui tutt'ora gli etiopi condizionano i buoni rapporti con il nostro Paese;

nel febbraio 1996 il Parlamento etiope approvò una risoluzione che sollecitava l'Italia alla restituzione della stele e che fu consegnata ai Presidenti delle Camere italiane;

successivamente, venne costituita una commissione tecnico italo-etiope con il compito di verificare la fattibilità del trasferimento dell'obelisco e del suo « stato di salute », a cura dell'Istituto internazionale per la conservazione dei beni culturali, al quale seguì nel marzo 1997 un incontro italo-etiope per la definizione delle procedure per la reinstallazione della stele nel parco archeologico di Axum;

la volontà del Governo italiano di restituire la stele è stata ribadita nel 1998, in occasione della risposta ad alcune interrogazioni presentate da esponenti sia di maggioranza che di opposizione dell'allora Parlamento, a cui è conseguito da ultimo, lo stanziamento della cifra di un miliardo di vecchie lire per coprire le spese di smontaggio e trasporto dell'obelisco;

all'inizio del 2001, ultimati gli studi sulla fattibilità dell'intera operazione, l'allora Sottosegretario per i beni e le attività culturali, onorevole Vittorio Sgarbi, onde evitare un trasporto che non assicurerebbe l'integrità dell'obelisco e recherebbe un danno all'urbanistica della città che per